

- Art. 29-*quattuordecies* D.Lgs. n. 152/2006
- Assenza Aia
- Art. 256, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006
- Abbandono o deposito incontrollato rifiuti
- Immissione in acque superficiali o sotterranee
- Fattispecie penali
- Sanzioni
- Rapporto tra fattispecie
- Sussidiarietà
- Esclusione
- Concorso di reati
- Sussistenza
- Diversità elementi costitutivi
- Emissioni odorogene
- Molestia
- Art. 674, codice penale
- Getto pericoloso di cose
- Attività senza autorizzazione
- Criterio della cosiddetta “stretta tollerabilità”
- Attività autorizzata
- Criterio “normale tollerabilità”
- Art. 844, codice civile
- Accorgimenti tecnici
- Abbattimento impatto emissioni

AMBIENTE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III  
23 NOVEMBRE 2020, N. 32688

## MOLESTIE OLFATTIVE: CONCORSO TRA I REATI EX ARTT. 29-QUATTUORDECIES, COMMA 1 E 256, COMMA 2

di **Martina Fusato**, B&P Avvocati

### La sintesi

Il reato di cui all'art. 29-*quattuordecies*, comma 1, D.Lgs. 152/2006 può concorrere con quello previsto dall'art. 256, comma 2, del medesimo D.Lgs. 152/2006, stante la differenza strutturale tra le due fattispecie. In tema di emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi, al fine di definire il concetto di “molestia” che integra il reato di getto pericoloso di cose di cui all'art. 674, codice penale, occorre distinguere tra l'attività produttiva svolta senza l'autorizzazione dell'autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati deve essere valutato secondo criteri di stretta tollerabilità, e quella esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone, che si ricava dall'art. 844 codice civile e che ricorre sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna.

### Il fatto

Il tribunale di Monza, con sentenza confermata in appello, ha ritenuto responsabili gli imputati per avere svolto attività galvanica in assenza di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-*quattuordecies*, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006) e per avere abbandonato i rifiuti derivanti da questa attività all'interno del proprio stabilimento produttivo (art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006). I fatti contestati erano ritenuti accertati sulla base dei verbali redatti da Arpa ad esito di alcune ispezioni.

Gli imputati sono stati, inoltre, condannati per le molestie olfattive prodotte da questa lavorazione abusiva (art. 674, codice penale), denunciate da alcuni abitanti delle aree limitrofe allo stabilimento, che lamentavano affaticamento respiratorio e la percezione di esalazioni simili a “gomma bruciata”.

### La legittimità

La corte di Cassazione ha ritenuto infondate le numerose censure proposte dai ricorrenti, soffermandosi in particolare su due profili.

Il primo riguarda il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 29-*quattuordecies*, comma 1 e 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. Secondo la tesi dei ricorrenti, i due reati non concorrono: in presenza di un fatto storico riconducibile a entrambi si applica soltanto il primo, in ragione della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

La suprema Corte rigetta la tesi difensiva sul duplice piano dell'interpretazione letterale e logica. Sotto il primo profilo, evidenza che la clausola di sussidiarietà «Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29 *quattuordecies* comma 1 d.lgs. 152/2006» è prevista soltanto dai commi 1 e 3 dell'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 e non dal comma 2 del medesimo articolo, con la conseguenza che le due fattispecie possono astrattamente concorrere. Il richiamo, contenuto nell'art. 256 comma 2, alle pene previste dal comma 1 del medesimo articolo, costituisce soltanto un rinvio ai fini sanzionatori.